

N. R.G. 2025/219

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE IV CIVILE

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 219/2025

PROMOSSO DA * , come in atti rappresentata;

RICORRENTE NEI CONFRONTI DI * , costituita per come in atti difesa;

* ;

* ;

* , costituita per come in atti difesa;

* ;

* , costituita per come in atti difesa;

* , costituita per come in atti difesa;

RESISTENTI

il Giudice Designato dott. Fabio Letterio Ciruolo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/02/2025, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 16/1/2025, la * ai sensi dell'art. 19 CCI, ha chiesto al tribunale di "confermare/adottare ex art 19, comma 4, CCII le misure protettive/cautelari selettive nei confronti dei Destinatari delle Misure, già richieste dalla Società con istanza ex art. 18 CCII, stabilendo con ordinanza la durata di tali misure in n. 120 (centoventi) giorni, ovvero nel diverso termine che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, con il conseguente divieto, per i Destinatari delle Misure di: (a) acquisire diritti di prelazione se non concordati con la Società; (b) iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della Società o sui beni e sui diritti con cui viene esercitata l'attività d'impresa; (c) ottenere sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (o di accertamento dello stato di insolvenza) nei confronti della Società; (d) rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore, revocare le linee di credito già concesse e/o comunque recedere dagli stessi e/o ancora azionare uno o più rimedi contrattuali o di legge che possano pregiudicare la regolare prosecuzione di tali contratti (...) adottare le ulteriori misure e/o i provvedimenti cautelari che l'Esperto dovesse ritenere necessari e/o opportuni per assicurare il buon esito delle trattative nel corso della composizione negoziata".

Ha allo scopo allegato al ricorso: "A. procura alle liti; 1. visura storica di * .

accettazione dell'Esperto in data 12.1.2025; 3. progetto di Piano; 4. situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 30.11.2024; 5. elenco creditori; 6. comunicazione trasmessa da * in data 30.12.2024; 7. bilancio relativo all'esercizio 2021; 8. bilancio relativo all'esercizio 2022; 9. bilancio relativo all'esercizio 2023; 10. dichiarazione ex art. 19, comma 2, lett. d)".

All'udienza del 7/2/2025 la ricorrente ha precisato che le richieste formulate in ricorso, per le ragioni ivi indicate e in particolare a pagina 15 dello stesso, in coerenza con il piano prefigurato, attenevano anche alla sospensione dei pagamenti anche per debiti maturati successivamente al ricorso, con misura cautelare ove ritenuto necessario, per gli importi ivi partitamente indicati per Pagina 1 ciascun creditore.

Con ordinanza depositata in data 15/2/2025, questo Giudice delegato, ha invitato le parti e l'esperto nominato a interloquire "su quanto da quest'ultimo evidenziato nella propria relazione alle pagg. 14-16, nonché affinché lo stesso meglio specifichi e dettagli l'attività che intenda svolgere ex art. 12, comma 2, CCI, sommariamente indicata ai punti 5.1 e 5.2 della medesima relazione (pagg. 23- 24)".

All'esito della successiva udienza del 19/2/2025, questo Giudice si è riservato di provvedere.

Premesso quanto sopra, si osserva come, anche all'esito del contraddittorio svolto tra le parti all'udienza del 7/2/2025, si comprende come la parte instante abbia inteso richiedere, solo nei confronti dei "destinatari delle misure" sopra elencati (a eccezione di * non indicata a pagina 2 del ricorso come tra i detti destinatari, ben comprendendosi dal contenuto del ricorso – v ad es. pagg. 6 e ss. – che la stessa sia stata destinataria della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza quale agente nell'ambito del contratto di finanziamento trilatero sottoscritto con e * in data 23 maggio 2024 e successivamente modificato in data 25 luglio 2024 – v. anche costituzione della detta parte e documentazione in atti), le misure protettive tipiche (cioè quelle che producono effetti al momento dell'iscrizione della relativa istanza nel Registro delle Imprese).

Ha, altresì, richiesto misure "atipiche" (ma, a ben vedere, da definirsi atipiche solo per il periodo successivo alla pubblicazione del Registro delle Imprese dell'odierna istanza, essendo il periodo pregresso coperto dalle protettive), avendo paventato la sospensione dell'"effettuazione di taluni pagamenti dovuti ai Creditori Riscadenzati (e scadenti nel periodo compreso tra la fine del mese di dicembre 2024 e il mese di marzo 2025) per un importo complessivamente non inferiore al predetto shortage di cassa previsionale evidenziato dal Progetto di Piano nell'arco del periodo Dicembre 2024 - Dicembre 2025 (e quindi pari a circa Euro 65 milioni)"; in particolare per i seguenti creditori e per i seguenti importi così riparti: "- Trafigura PTE LTD: Euro 50.700.000; - * Euro 5.600.000; - * Euro 5.600.000; - * Produzione Euro 3.100.000" (v. pag. 15 del ricorso e nota n. 8 ivi riportata, nonché verbale dell'udienza del 7/2/2025).

A fronte di ciò, la parte ricorrente, per ciò che qui assume maggiore pregnanza, ha dedotto che:

"In estrema sintesi (e con riserva di individuare ulteriori azioni a supporto della continuità e/o ulteriori creditori da coinvolgere nelle trattative ai fini della stipula degli accordi di moratoria di cui infra) il Progetto di Piano prevede essenzialmente: (i) l'implementazione delle azioni di carattere industriale previste nel sopra citato Nuovo Piano Industriale, finalizzate a rafforzare il core business della Società, incrementando l'efficienza del processo produttivo e, conseguentemente, la produzione. In estrema sintesi, è previsto che tali azioni si sviluppino secondo tre "diretrici": a. ottimizzazione della c.d. "crude slate", e cioè della miscela di grezzi da lavorare in raffineria, mediante continua ricerca nel mercato di greggi "ottimali" da inserire nel processo produttivo. Come già detto, infatti, l'indisponibilità sul mercato del petrolio greggio di tipo "urals" ha portato la Società ad utilizzare greggi a minor contenuto di zolfo, non ottimali per la configurazione dei suoi impianti; b. massimizzazione della lavorazione del greggio mediante opportuno utilizzo del secondo impianto di distillazione del grezzo della raffineria, denominato topping CR30; c. miglioramento dell'efficienza produttiva tramite una serie di iniziative di investimento e di ottimizzazione operativa; con la precisazione che, ai fini dell'implementazione delle predette migliorie, è essenziale che * mantenga il costante accesso alla liquidità erogata da * in forza del Contratto di Finanziamento; liquidità che è necessaria al fine di finanziare detti investimenti; (ii) la negoziazione di accordi di moratoria con i principali fornitori della Società e, segnatamente, con *, * * e * (congiuntamente, i "Creditori Riscadenzati") finalizzati a "coprire", tramite il differimento di taluni pagamenti, il temporaneo shortage di cassa della Società (che si prevede non superare, nell'arco dei prossimi 12 mesi, l'importo cumulato di Euro 65 milioni circa). Più in particolare, allo stato si prevede di: a. sospendere l'effettuazione di taluni pagamenti dovuti ai Creditori Riscadenzati (e scadenti nel periodo compreso tra la fine del mese di dicembre 2024 e il mese di Pagina 2 marzo 2025) per un importo

complessivamente non inferiore al predetto shortage di cassa previsionale evidenziato dal Progetto di Piano nell'arco del periodo Dicembre 2024 - Dicembre 2025 (e quindi pari a circa Euro 65 milioni) (8); e b. procedere al rimborso dei predetti debiti scaduti e non pagati in via rateale – sulla base delle stime odierne – nel corso degli esercizi 2027/2028, mediante i flussi di cassa che il Nuovo Piano Industriale prevede siano generati a partire dal 2027, anche per effetto del completamento delle sopra descritte attività di efficientamento degli impianti/processo produttivo. V. La richiesta di misure protettive/cautelari.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto e al fine di assicurare il buon esito delle trattative con i creditori e la realizzazione del Progetto di Piano, in data 9 gennaio 2025 la Società ha presentato, unitamente all'istanza, apposita richiesta ex art. 18 CCII nei confronti dei Destinatari delle Misure; richiesta finalizzata: (i) non solo ad evitare che eventuali iniziative individuali di tali soggetti (e, in particolare, dei Creditori Riscadenzati) possano portare ad un'iniqua distribuzione degli attivi sociali; (ii) ma anche (e soprattutto) a impedire ai Destinatari delle Misure di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti (ivi inclusi, il Contratto di Fornitura e Acquisto con Trafigura e relativi accordi ancillari, il Contratto di Finanziamento e i Contratti con * di cui si dirà infra), provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o comunque di modificare la propria condotta nell'esecuzione contrattuale in danno di * ” (v. pagg. 14-16 del ricorso).

L'esperto nominato, con relazione depositata in data 6/2/2025, ha, tra l'altro, rappresentato che:

“La manovra finanziaria proposta dall'imprenditore nella Relazione di cui all'istanza di accesso alla CNC riguarda sostanzialmente: - la sospensione dei pagamenti ad alcuni fornitori nel 1° trimestre del 2025 per complessivi €65.000.000, sì di affrontare la crisi di liquidità fino al dicembre 2025; - la postergazione dei pagamenti non effettuati a partire dal 2027 (...) Le iniziative industriali che l'imprenditore intende compiere in relazione al piano industriale non sono state ancora dettagliate, pertanto non è possibile compiere un'attenta stima dei loro effetti. Tuttavia, in linea teorica, esse apparrebbero coerenti con le informazioni disponibili e sembrerebbero giustificate dalle diverse funzioni aziendali” (v. pagg. 12 e 16 della relazione).

Tuttavia ha anche precisato che dai dati di bilancio è possibile desumere che “Se * nel 2022 ha potuto registrare un risultato complessivo netto superiore ad 1,5 miliardi di euro, nel 2023 e fino al 30/11/2024 i risultati complessivi netti sono stati fortemente negativi. Risulta evidente che se le iniziative industriali in termini di maggiore efficienza degli impianti, finanziate sia dalla manovra finanziaria proposta dall'imprenditore (moratoria nei pagamenti ai fornitori per €65 milioni nel corso del 2025), che da ulteriori disponibilità provenienti dal finanziamento * (€206M) e dall'apporto del socio (€62M dal 2026), dovessero consentire una migliore produttività degli impianti, la visione prospettica dovrebbe essere positiva. A tal proposito nell'aggiornamento del Piano (vedasi pag. 9), l'imprenditore ha preventivato un risultato netto negativo sia per l'anno 2025 (-€75,8M) che per l'anno 2026 (-€6,4M), ma positivo sin dal 2027 (+€88,0M), che si consolida nel 2028 (+€105,1M). Risulta evidente che il giudizio prognostico in un settore industriale, contraddistinto dalla continua innovazione tecnologica e dalla volatilità dei mercati, anche in considerazione della diretta connessione con le crisi internazionali, non possa che essere aleatorio, pur nella consapevolezza della lunga storia della raffineria di * e del suo posizionamento nel mercato internazionale (...) Si rileva che il Piano originariamente presentato e quello aggiornato non affrontano la problematica delle prove di resistenza (stress test) dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta l'impresa. Tuttavia occorre evidenziare che la manovra finanziaria proposta dall'imprenditore nella CNC è dell'importo di €65 milioni, ossia dello 1% dei ricavi registrati tra gennaio e novembre 2024” (v. pagg. 16-18 della detta relazione).

Lo stesso esperto, con riguardo ai destinatari delle chieste misure, ha precisato che:

* è il maggiore fornitore di *, nonché uno dei maggiori clienti, essendo in corso un complesso rapporto contrattuale per l'approvvigionamento del petrolio greggio via mare e di rivendita del prodotto raffinato sempre via mare. Con l'integrazione documentale del 24/1/2025, l'imprenditore ha trasmesso l'elenco dei 16 creditori da invitare alle trattative, in cui viene esposto un debito scaduto verso * di €136.493.258,82. L'imprenditore ha anche precisato: "Le Pagina 3 fatture sono emesse da * in USD. I pagamenti sono fatti anche in USD in relazione a consuntivi settimanali chiamati Weekly Settlement. Settimanalmente definite le quantità compravendute composte da materie prime acquistate da * e impiegate nel processo di raffinazione, e dai prodotti finiti consegnati - a valle del processo di raffinazione - a * in appositi serbatoi di stoccaggio presenti all'interno della *, ciascuna società emette la propria fattura ad un prezzo provvisorio oggetto di conguaglio mensile in relazione all'andamento dei prezzi di mercato. Dette fatture compongono la base per il calcolo del valore netto dovuto da una delle due Parti e per effetto della loro compensazione finanziaria si determina l'importo del pagamento da eseguire. Da ciò deriva un pagamento 16 Elenco creditori per misure protettive in favore di * se il valore della fattura delle materie prime è superiore a quello della fattura dei prodotti finiti. Viceversa, il pagamento sarà in favore di * se il valore dei prodotti finiti è superiore a quello delle materie prime. A maggiore chiarezza, quindi, l'importo qui esposto, include il debito "settimanale" per le materie prime acquistate da * dal 14 al 21 gennaio 2025, per un valore di USD 130.779.590,90. Nel medesimo periodo * ha maturato un credito per prodotti venduti di USD 105.680.915,09". Come più volte detto, il Piano di risanamento, originario e implementato, prevede la postergazione fino al 2027 dei pagamenti verso 4 creditori per complessivi €65M, di cui €50,7M verso *. Le misure protettive nei riguardi di * (sostanzialmente di salvaguardia del rapporto contrattuale in attesa della rinegoziazione e divieto di azioni esecutive) appaiono funzionali al buon esito della CNC (...) Di minore impatto appaiono le misure protettive richieste nei confronti di *, * e * (...) Anche in questo caso le misure protettive nei riguardi di * e * (sostanzialmente di salvaguardia del rapporto contrattuale in attesa della rinegoziazione e divieto di azioni esecutive) appaiono funzionali al buon esito della CNC. (...) Nel Piano di risanamento non viene proposta alcuna rimodulazione del rapporto contrattuale con * creditore di * al 30/11/2024 di circa €12,55M. Anche in questo caso le misure protettive nei riguardi di * (sostanzialmente di salvaguardia del rapporto contrattuale e divieto di azioni esecutive) appaiono funzionali al buon esito della CNC (...) * ha erogato un finanziamento di €350M, da impiegare per i fabbisogni finanziari connessi a nuovi investimenti previsti nel Business Plan (ed in particolare, i Costi di Investimento relativi agli Investimenti Iniziali) destinati alla crescita interna in ogni caso impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali dell'Impresa Beneficiaria localizzati in Italia (art. 3.1).

Nell'aggiornamento del Piano trasmesso il 24/1/2025 e depositato nel presente procedimento in data 4/2/2025, l'imprenditore ha precisato che risultano ancora disponibili €206M per investimenti. Il contratto di finanziamento, modificato dalle parti a luglio 2024, prevede un periodo di preammortamento con 10 rate trimestrali dal 30/6/2024 al 31/12/2026 ed un successivo ammortamento con altre 20 rate trimestrali dal 31/3/2027 al 31/12/2031 (...) Il contratto prevede tra gli eventi rilevanti per la prosecuzione del rapporto (art. 17.7, pag. 67), l'avvio di "azioni volte a utilizzare gli strumenti di regolazione della crisi di cui al Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (compresi gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione del debito, anche a efficacia estesa, la convenzione di moratoria e gli accordi sui crediti tributari e contributivi, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, fra cui anche il concordato minore, e il concordato preventivo) nonché la composizione negoziata della crisi e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui al Titolo II del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ovvero - razione temporis - di cui al D.L. 24 agosto 2021, n. 118, o di equivalenti disposizioni di legge". Anche in questo caso le misure protettive nei riguardi di * (sostanzialmente di salvaguardia del rapporto contrattuale e divieto di azioni esecutive e di escussione del pegno) appaiono funzionali al buon esito della CNC" (v. pagg. 19-22 della relazione).

L'esperto, non avendo mancato in precedenza di sottolineare che il piano di risanamento proposto "si presenta certamente complesso, in considerazioni delle straordinarie dimensioni, ma limitato Pagina 4 nelle azioni da compiere" ha, pertanto, concluso in questo senso:

"Si ritiene nella presente fase iniziale della che vi siano concrete prospettive di risanamento dell'impresa".

Orbene, rispettati i requisiti preliminari in rito di cui al comma 1, primo e ultimo periodo, dell'art. 19 CCI (v. visura camerale da ultimo acquisita in atti in data 7/2/2025), la competenza deve dirsi radicata dinanzi a questo Tribunale, sub artt. 19, comma 1, e 27, comma 1, CCI, trattandosi di impresa assoggettabile ad amministrazione straordinaria che ha sede in questo distretto di Corte di appello ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, n. 3), del D.L.vo n. 168/2003 e successive modificazioni.

Passando al merito, è il caso di ricordare come l'impianto normativo di cui al D.L.vo n. 14/2019 trovi esplicitazione nel connesso contenuto applicativo del decreto dirigenziale del direttore generale degli affari interni del 21 marzo 2023 - Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo, il quale esplicita, in relazione all'accesso alla soluzione negoziata della crisi, che:

"Il test consente di misurare il grado di difficoltà del percorso che l'imprenditore dovrà affrontare per il risanamento e in che misura il successo dell'operazione dipende dall'adozione di iniziative in discontinuità rispetto al passato. La valutazione della complessità del risanamento è svolta attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. Esso consente di individuare le grandezze e le relative componenti sulle quali occorre intervenire e di comprendere l'intensità che l'intervento dovrà avere. Per svolgere il test senza ancora disporre di un piano industriale, ci si può limitare ad esaminare l'indebitamento e i dati dell'andamento economico attuale depurando quest'ultimo dagli effetti di circostanze straordinarie e imprevedibili o di eventi non ricorrenti (come ad esempio, effetti della pandemia o della guerra, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.). L'andamento economico è desunto dal budget dell'esercizio in corso oppure, in mancanza, dai dati dell'esercizio precedente, se la relativa chiusura non è anteriore di oltre sei mesi, o dalle stime della pre-chiusura dell'esercizio in corso, in caso di chiusura oltre il predetto termine di sei mesi (...) Per accedere alla composizione negoziata l'imprenditore deve aver redatto un progetto di piano di risanamento secondo le indicazioni della presente check list (devono essere rispettate, quanto meno, le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2.8 e 3) e un piano finanziario per i successivi sei mesi. Non è invece necessario che l'imprenditore, per accedere alla composizione negoziata, abbia già redatto il piano vero e proprio. E' tuttavia utile che lo abbia fatto posto che lo dovrà comunque redigere, in tempi brevi, nel corso della composizione negoziata per individuare le proposte da formulare alle parti interessate e la soluzione idonea per il superamento della crisi" (v. sez. I e II del citato decreto dirigenziale).

In questo quadro e nel rispetto dei principi elencati dall'art. 4 CCI anche in raffronto al precedente art. 3, è ovvio che, allorquando chiedi al tribunale i provvedimenti di cui agli artt. 18 e 19 CCI, l'impresa debba consentire il vaglio giurisdizionale sull'andamento e prognosi delle trattative nei termini che si evincono dalle superiori disposizioni e in ossequio ai principi evincibili dagli artt. 54 e 55 CCI, e quindi debba già avere individuato ed essere nelle condizioni di esporre le ragioni della propria crisi, nonché avere contezza del fatto se: il proprio andamento corrente possa essere sufficiente a individuare il percorso di risanamento; il risanamento dipenda dall'efficacia e dall'esito di iniziative industriali; si renda necessaria la cessione dell'azienda; si rendano necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (v. anche art. 17 CCI).

E infatti, i superiori requisiti minimi sono necessari per individuare, anche nel corso delle trattative, la prognosi che deve essere fornita al tribunale (pur in assenza, ancora, di un preciso piano di risanamento) e che serva a selezionare un adeguato percorso funzionale al superamento della crisi e,

logicamente e consequenzialmente, alla successiva formulazione di proposte da sottoporre alle controparti interessate.

Del resto, pur con i necessari adattamenti, quanto sopra illustrato è evincibile anche dall'art. 44 CCI, anche in combinato disposto con gli artt. 54 e 55 CCI, quali norme che impongono al debitore che formuli richieste al tribunale di esporre un qualche scenario plausibile di risoluzione della crisi fornendo informazioni chiare e complete.

Pagina 5 Non è, quindi, sufficiente per l'imprenditore, al fine di accedere alle misure protettive e cautelari previste dall'art. 18 CCI, affermare la mera volontà di instaurare delle trattative con i creditori (tutti o alcuni di essi) o di volere avvalersi di determinati istituti, essendo, di contro, richiesto che, attraverso i superiori indici e gli scenari pronosticabili, lo stesso indaghi ed esponga le effettive ragioni della crisi (potendo prescindere da alcune analisi ove effettivamente rappresenti le ragioni per cui non sia in grado di indicare le cause della crisi) e il rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito a regime e/o che possano derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare sebbene ancora sommariamente enunciate in coerenza a quanto sopra, così da ricavare il numero degli anni occorrenti per estinguere la posizione debitoria, il volume delle esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione e l'entità degli eventuali stralci del debito o sua cosiddetta "conversione in equity". E ciò perché la disciplina qui in esame dettaglia per gradi un percorso formale e contenutistico volto a selezionare, secondo ben precisi indici, le modalità del risanamento e l'adeguatezza delle proposte da formulare ai creditori per la ristrutturazione del debito, contemperando le esigenze di continuità aziendale con le legittime pretese dei creditori e senza che le prime possano ingiustificatamente sacrificare le seconde, così come chiaramente si evince (tra l'altro) dal dettato degli artt. 4 e 12 e ss. CCI.

Nella specie, si ricorda che la ricorrente ha chiesto "confermare/adottare ex art 19, comma 4, CCII le misure protettive/cautelari selettive nei confronti dei Destinatari delle Misure, già richieste dalla Società con istanza ex art. 18 CCII, stabilendo con ordinanza la durata di tali misure in n. 120 (centoventi) giorni, ovvero nel diverso termine che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, con il conseguente divieto, per i Destinatari delle Misure di: (a) acquisire diritti di prelazione se non concordati con la Società; (b) iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della Società o sui beni e sui diritti con cui viene esercitata l'attività d'impresa; (c) ottenere sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (o di accertamento dello stato di insolvenza) nei confronti della Società; (d) rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore, revocare le linee di credito già concesse e/o comunque recedere dagli stessi e/o ancora azionare uno o più rimedi contrattuali o di legge che possano pregiudicare la regolare prosecuzione di tali contratti (...) adottare le ulteriori misure e/o i provvedimenti cautelari che l'Esperto dovesse ritenere necessari e/o opportuni per assicurare il buon esito delle trattative nel corso della composizione negoziata" Per quanto concerne le misure cautelari, certamente suscettibili di essere richieste (art. 19, comma 1, CCI), si precisa che le stesse, in quanto atipiche, sono individuabili nella specie, in quelle misure che attengono al periodo successivo alla pubblicazione della relativa istanza (per come si dirà anche nel prosieguo).

Per pervenire ai flussi di cassa previsti, la ricorrente ha, infatti, ritenuto necessaria la sospensione dell'"effettuazione di taluni pagamenti dovuti ai Creditori Riscadenzati (e scadenti nel periodo compreso tra la fine del mese di dicembre 2024 e il mese di marzo 2025) per un importo complessivamente non inferiore al predetto shortage di cassa previsionale evidenziato dal Progetto di Piano nell'arco del periodo Dicembre 2024 - Dicembre 2025 (e quindi pari a circa Euro 65 milioni)"; in particolare per i seguenti creditori e per i seguenti importi così riparti: "- * * : Euro 50.700.000; - * Euro 5.600.000; - * Euro 5.600.000; - * Euro 3.100.000". Coerentemente a ciò, all'udienza del 7/2/2025, ha

precisato che le richieste formulate in ricorso, per le ragioni ivi indicate e in particolare a pagina 15 dello stesso, in ossequio al piano prefigurato, attengono anche alla sospensione dei pagamenti per determinati debiti maturati successivamente al ricorso, con misura cautelare ove ritenuto necessario, per gli importi massimi ivi partitamente indicati per ciascun creditore (v. pag. 15 del ricorso e nota n. 8 ivi riportata, nonché verbale dell'udienza del 7/2/2025).

In questo contesto non può sottacersi come la sospensione dell'“effettuazione di taluni pagamenti dovuti ai Creditori Riscadenzati (e scadenti nel periodo compreso tra la fine del mese di dicembre 2024 e il mese di marzo 2025) per un importo complessivamente non inferiore al predetto shortage Pagina 6 di cassa previsionale evidenziato dal Progetto di Piano nell'arco del periodo Dicembre 2024 - Dicembre 2025 (e quindi pari a circa Euro 65 milioni)”, per i seguenti creditori e per i seguenti importi così riparti: “- Trafigura PTE LTD: Euro 50.700.000; - * Euro 5.600.000; - * Euro 5.600.000; - * Euro 3.100.000”, non può non essere strettamente correlata all'impedire ai destinatari di “rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore, revocare le linee di credito già concesse e/o comunque recedere dagli stessi e/o ancora azionare uno o più rimedi contrattuali o di legge che possano pregiudicare la regolare prosecuzione di tali contratti”. E infatti tale ultima istanza, per dare coerenza alla domanda complessiva qui avanzata, non può non considerarsi come estesa anche alla superiore quota-parte di crediti sorti successivamente alla pubblicazione dell'istanza qui in esame con riferimento, in via esclusiva, ai superiori detti creditori e, quindi, per tale profilo assume essa stessa natura cautelare.

Tali misure vanno, così, interpretate nel senso che concernono l'inibitoria per i creditori destinatari ad avvalersi dei predetti strumenti di autotutela contrattuale per crediti rimasti inadempiti successivamente alla pubblicazione dell'istanza sino al 31/3/2025, allo scopo di consentire alla debitrice di reperire i flussi di cassa necessari al risanamento in continuità nei tempi dalla stessa indicati, prefigurando accordi di moratoria nei pagamenti.

Trattasi, in vero, di misure cautelari e non di protettive “atipiche”, previste solo dall'art. 54, comma 2, terzo periodo, CCI e non dall'art. 18 CCI.

In questo senso è il caso di osservare come ben si comprenda dall'art. 2, lett. p) e q), e dai commi 1 e 2 dell'art. 54 CCI che, in generale, le misure protettive siano quelle volte a tutelare il patrimonio del debitore da iniziative dirette dei creditori: tipiche da iniziative esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; atipiche da iniziative anche in auto-tutela idonee a produrre effetti analoghi direttamente su beni del debitore o che si trovino nella sua disponibilità. Le misure cautelari, “secondo le circostanze”, sono invece, in senso ampio e come nella specie, dirette, nella prospettiva della tutela nelle more dell'integrità (inteso come valore in senso ampio) del patrimonio del debitore, “ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative” o gli effetti e l'attuazione degli istituti volti alla gestione o risoluzione della crisi o dell'insolvenza.

Nella specie, attraverso l'inibitoria di iniziative di tipo prettamente contrattuale da parte dei creditori delle tipologia di quelle dianzi descritte rispetto al mancato pagamento di crediti sorti successivamente alla pubblicazione dell'istanza, il cui pagamento verrà scadenzato nuovamente all'esito delle trattative con i medesimi creditori, l'obiettivo dichiarato, e dunque strumentale rispetto alla soluzione della crisi prospettata ancora nella fase iniziale delle trattative, è quello di conseguire flussi di cassa sufficienti per il risanamento dell'impresa in continuità secondo il percorso delineato per tutelare il patrimonio del debitore in senso ampio attraverso la detta continuità aziendale, in via funzionale al buon esito delle trattative salvaguardando nelle more “l'integrità del complesso aziendale di * ” (v. infra).

A fronte di ciò, emerge come la ricorrente, pur nei limiti della cognizione sommaria imposta da questa fase e tenuto conto del recentissimo avvio del percorso funzionale alle trattative con i creditori destinatari delle chieste misure (v. nota dell'esperto nominato depositata in data 18/2/2025), abbia

coerentemente esposto le ragioni che abbiano condotto al maturare dell'attuale situazione, nonché il come e in che in senso (v. anche progetto di piano allegato al ricorso e quello modificato poi trasmesso all'esperto, entrambi in atti), in raffronto alla situazione pregressa (ragioni della crisi e della maturazione del debito via via negli anni) e per come si è evoluta, intenda praticare il risanamento in continuità, in considerazione delle strategie di ristrutturazione paventate e di "efficientamento" che dovrebbero interessare anche il percorso produttivo.

Vale a dire che in questa sede appare esposto un sufficiente percorso logico-argomentativo che consente di evincere la sostenibilità del debito in raffronto ai flussi al servizio dello stesso (cui appaiono funzionali anche le misure cautelari di cui infra) e da cui risulta possibile ricavare, in prognosi e pur nella complessità della situazione anche avuto riguardo alle rilevanti dimensioni dell'impresa rispetto a un quadro informativo la cui adeguatezza è ulteriormente da validare Pagina 7 all'esito dell'attività di revisione in corso (v. pagg. 14-16 della relazione dell'esperto, nonché l'ordinanza di questo Giudice depositata in data 17/2/2025 con particolare riguardo al punto 3.3.

della cosiddetta check list), informazioni allo stato sufficienti a intavolare le trattative con riguardo a quella che, allo stato, è prospettata come rimodulazione temporale delle scadenze dei debiti (maturati e, per come si dirà, a maturare dopo il deposito del ricorso) interessati.

L'esperto non ha fatto espresso richiamo nella propria relazione – v- pagg. 18 e ss. – alla qualificazione in termini di misure cautelari di alcune tra le misure richieste, posto che non ha preso esplicitamente in considerazione come tali quelle di cui alla pag. 15 del ricorso, che riguardano esattamente le conseguenze dovute alla "sospensione dei pagamenti ad alcuni fornitori nel 1° trimestre del 2025", per come si coglie, in ragione di quanto sin qui enunciato, nel ricorso e per come inteso anche dai creditori (v. memoria di costituzione di * e le deduzioni nel verbale del 7/2/2025 di altri creditori costituiti). Tuttavia, per come anticipato, ha specificamente evidenziato nel corpo della propria relazione il fatto che "La manovra finanziaria proposta dall'imprenditore nella Relazione di cui all'istanza di accesso alla CNC riguarda sostanzialmente: - la sospensione dei pagamenti ad alcuni fornitori nel 1° trimestre del 2025 per complessivi €65.000.000, sì di affrontare la crisi di liquidità fino al dicembre 2025; - la postergazione dei pagamenti non effettuati a partire dal 2027".

Ne viene che, al di là delle espressioni utilizzate dall'esperto con riferimento alle misure richieste dalla ricorrente, appare evidente che quest'ultimo non possa non aver ricompreso nella propria valutazione anche quelle che attingono "la sospensione dei pagamenti ad alcuni fornitori nel 1° trimestre del 2025 per complessivi €65.000.000, sì di affrontare la crisi di liquidità fino al dicembre 2025", giacché, diversamente, tale sospensione in assenza di misure atte a salvaguardare i rapporti contrattuali impedirebbe il conseguimento degli stessi risultati prospettati dalla ricorrente e che l'esperto ha considerato perseguibili con prosecuzione dell'attività caratteristica, consentendo alla debitrice, per tale via, di affrontare "la crisi di liquidità fino al dicembre 2025".

Del resto, all'esito della propria disamina, che ha avuto come propria premessa anche tale essenziale profilo (cioè la sospensione di pagamenti per crediti sorti successivamente al 15/1/2025 "nel 1° trimestre del 2025 per complessivi €65.000.000, sì di affrontare la crisi di liquidità fino al dicembre 2025"), l'esperto ha ritenuto "che vi siano concrete prospettive di risanamento dell'impresa" e che le misure richieste (tra cui, per come detto, non possono non ricomprendersi anche quelle che attingono "la sospensione dei pagamenti ad alcuni fornitori nel 1° trimestre del 2025") siano valutabili in termini di funzionalità, per "assicurare il buon esito delle trattative e a garantire la continuità azienda, che assume un livello strategico nell'economia nazionale". Ha anche precisato che "La manovra finanziaria del Piano di Risanamento, pur se ragguardevole in valore assoluto (€65.000.000,00), appare limitata allo 1% del fatturato aziendale. Allo stato il Piano non prevede stralci dell'esposizioni debitorie, ma accordi di moratoria nei pagamenti. Si ritiene – allo stato e subordinatamente alla concessione delle misure

protettive – la ragionevole perseguibilità del risanamento, stante la coerenza del piano di risanamento presentato dall'imprenditore”.

I creditori costituitisi non si sono opposti all'istanza della debitrice, avendo la sola * mosso contestazioni in relazione alle misure “atipiche”, sotto il profilo della loro formulazione in rito e della loro praticabilità, in quanto la proposta dilazione per i debiti sorti successivamente alla pubblicazione dell'istanza “significherebbe anticipare gli effetti del piano persino prima che si siano celebrati incontri con l'esperto nominato” (v. memoria di costituzione e verbale dell'udienza del 7/2/2025).

In particolare, per quello che qui rileva, ha dedotto in seno alla propria memoria di costituzione quanto segue:

“Con la presente memoria, * – che rappresenta il primo creditore commerciale della Società – conferma la propria disponibilità, sulla base del (pur limitato) corredo informativo ad oggi reso disponibile (ed in corso d'analisi di parte di * stessa), a coltivare con * e negoziazioni in buona fede in merito al prospettato progetto di risanamento di Pagina 8 * nell'ambito del percorso di composizione negoziata della crisi (riservandosi espressamente * di formulare ogni osservazione e/o richiesta al riguardo nel corso delle trattative con *). In tal senso, * reputa che l'eventuale conferma, da parte dell'intestato Tribunale, delle misure protettive cd. tipiche di cui all'articolo 18 CCII (vale a dirsi: quelle espressamente previste ai sensi dell'articolo 18 CCII medesimo) sia funzionale all'espletamento delle trattative tra * ed i propri creditori in un contesto protetto e idoneo a salvaguardare l'integrità del complesso aziendale di * . A tal proposito, * osserva che le misure richieste da * (come da relativo Ricorso) ricalcano il dato normativo ed il tenore letterale di cui all'articolo 18 CCII limitatamente a quelle indicate sub punti (a), (b) e (c) della relativa richiesta (come riportata nella Premessa (B) del presente atto – cfr. anche pp. 25-26 del Ricorso di *). Invece, le misure di cui al punto (d) della richiesta di * (cfr. p. 26 del Ricorso e Premessa (B) che precede) appaiono “andare oltre” il dato normativo, per quanto la relativa formulazione possa dare adito a dubbi interpretativi. Ed infatti, sebbene l'articolo 18, co. 5 CCII preveda espressamente che “I creditori [...] nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 12”, circoscrivendo – quindi – l'ambito di applicazione di tale previsione alla fattispecie del “mancato pagamento di crediti anteriori” rispetto alla pubblicazione dell'istanza ex art. 18 co. 1 CCII (ossia, nel caso di specie, il 15 gennaio 2025), con il Ricorso * pare chiedere che detta misura trovi invece applicazione “a prescindere” a decorrere dal 15 gennaio 2025 e, così, anche a fronte (ad esempio) di eventuali mancati pagamenti per crediti successivi rispetto alla data del 15 gennaio 2025. Se tale fosse – davvero – la richiesta avanzata da * , * non potrebbe che opporsi, così come sin d'ora si oppone, alla concessione di siffatta misura, la quale non solo si porrebbe in aperto contrasto con quanto disposto dall'articolo 18 co. 5 CCII ma realizzerebbe anche una abnorme e inaccettabile compressione del diritto di autotutela della controparte in bonis, di fatto andando a legittimare – in capo al debitore – un possibile incremento del passivo in costanza di composizione negoziata, forzando il creditore a subire ingiuste conseguenze pregiudizievoli, senza alcun tipo di conseguenza per il debitore stesso.

E' chiaro che così non può essere e, pertanto, * confida che * vorrà e potrà meglio chiarire, in udienza, l'effettiva portata applicativa della misura da essa richiesta sub punto (d), precisando – a scanso d'equivoci – come essa debba intendersi limitata all'eventuale mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla data del 15 gennaio 2025. Diversamente, come detto, * non potrà che opporsi a detta misura, chiedendo sin d'ora che il Tribunale voglia confermare e precisare che le misure richieste da * ai sensi del paragrafo (d) di cui a pag. 26 del Ricorso trovino applicazione solo, esclusivamente e limitatamente in caso di mancato pagamento (da parte di *) di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18 co. 1 CCII (ossia anteriori rispetto al 15 gennaio 2025),

restando dunque fermi e impregiudicati tutti i diritti, rimedi e azioni (contrattuali o di legge) di * nei confronti di * in caso di eventuali mancati pagamenti di crediti posteriori al 15 gennaio 2025 nonché, più in generale, in caso di eventuali inadempimenti verificatisi a decorrere dal 15 gennaio 2025”.

All’udienza del 7/2/2025, il medesimo creditore ha dedotto che “con riferimento alle misure protettive tipiche nulla oppone e evidenzia come non sembri che in ricorso vi sia istanza per misure atipiche e comunque non sarebbe consentito esporre un creditore alla sospensione dei pagamenti successivi al deposito del ricorso, con rischio di insolvenza di quest’ultimo. La dilazione del pagamento dell’intero debito di euro 50.000.000,00 significherebbe anticipare gli effetti del piano persino prima che si siano celebrati incontri con l’esperto nominato”.

E’ opportuno ribadire che le misure “atipiche” (in uno a quelle tipiche per il periodo dicembre 2024- 14/1/2025), per come è dato evincere dalle difese della ricorrente, concernono l’inibitoria per i creditori destinatari ad avvalersi di strumenti di autotutela contrattuale per crediti che nel complesso attingono una percentuale stimata dell’1% del fatturato della ricorrente, oltre che un periodo ben Pagina 9 limitato (in relazione a crediti maturati dalla pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese in data 15/1/2025, sino al tutto marzo 2025) e per importi specifici complessivi che, comprensivi anche di quelli maturati “tra la fine del mese di dicembre 2024” sino alla pubblicazione dell’odierna istanza, attingono anche quelli (per una individuata concorrenza massima, si ribadisce, tenuto conto del progresso) maturati, sulla base dei rapporti in corso, dal 15/1/2025 sino a tutto marzo 2025, successivamente da riscadenzare (“- Trafigura * : Euro 50.700.000; - * Euro 5.600.000; - * Euro 5.600.000; - * Produzione Euro 3.100.000” (v. pag. 15 del ricorso e nota n. 8 ivi riportata, nonché verbale dell’udienza del 7/2/2025).

Detto ciò, per quanto concerne il profilo in rito, la qualificazione sopra operata delle istanze per come già contenute in ricorso, cui si è aggiunta la precisazione al riguardo compiuta dalla ricorrente all’udienza del 7/2/2025, superano le eccezioni del detto creditore.

Con riferimento alla contestazione attinente agli effetti concreti delle misure “atipiche” richieste (quindi, cautelari, perché volte a produrre effetti su posizioni giuridiche soggettive successive alla pubblicazione dell’istanza), si rileva come la predetta creditrice, né nella propria memoria di costituzione, né alle successive due udienze, abbia in effetti contestato l’inidoneità del piano (in nuce proposto) a consentire concrete prospettive di risanamento dell’impresa, né l’insufficienza dei flussi finanziari reperiti anche attraverso la sospensione degli indicati pagamenti a conseguire gli obiettivi prefissati, tanto da aver affermato la propria disponibilità “a coltivare con * e negoziazioni in buona fede in merito al prospettato progetto di risanamento di * nell’ambito del percorso di composizione negoziata della crisi” e da aver reputato la conferma “delle misure protettive cd. tipiche di cui all’articolo 18 CCII (vale a dirsi: quelle espressamente previste ai sensi dell’articolo 18 CCII medesimo) (...) funzionale all’espletamento delle trattative tra * ed i propri creditori in un contesto protetto e idoneo a salvaguardare l’integrità del complesso aziendale di * ”. La detta creditrice non ha neanche mosso specifiche contestazioni alla relazione dell’esperto.

A fronte di ciò, è evidente che i flussi finanziari necessari nella prima fase per conseguire poi gli obiettivi prefissati nel piano della ricorrente dipendono in modo essenziale (per come è dato comprendere anche dalla relazione dell’esperto) dalla sospensione dei pagamenti dei crediti indicati anche per il periodo dal 15/1/2025 sino a tutto marzo 2025 e che, in tale quadro, le misure protettive tipiche sono prospettate nel piano (oltre che in ricorso) come idonee a conseguire l’obiettivo (dallo stesso creditore indicato come rilevante) di salvaguardia dell’“integrità del complesso aziendale di * ” solo se collegate e connesse a quelle “atipiche”.

Si aggiunga che l’anticipazione degli effetti del piano, a ben vedere, riguarda, in una fase di avvio delle trattative, un periodo assai limitato e solo una parte del complessivo importo indicato in ricorso (rimanendo fuori dalle misure “atipiche”, per come detto, il periodo dicembre 2024- 14/1/2025 per cui

si presume siano maturati già parte dei crediti per i medesimi rapporti in relazione ai complessivi importi per cui vi è richiesta anche di misure “atipiche”), per importi e creditori ben specifici senza prevedere falcidia, rispetto a nuove scadenze per il rimborso dei medesimi importi che costituisce proprio l’oggetto delle trattative che la stessa creditrice ha mostrato interesse a coltivare per “salvaguardare l’integrità del complesso aziendale di *”. Non va, inoltre, tralasciato, come una parte del complessivo effetto indicato dalla ricorrente (cioè nuova rimodulazione dei pagamenti per i crediti sorti tra la fine del dicembre 2024 e il 31/3/2025), funzionale al risanamento, si sia già prodotto in relazione a misure protettive tipiche (periodo dall’17/12/2024 al 14/1/2025), cui la creditrice non si è opposta, evidentemente a ciò strumentali.

Si evidenzia, infine sotto il profilo del temperamento degli interessi, come la citata creditrice nulla di concreto abbia allegato o comprovato quanto al rischio di propria insolvenza correlato al mancato pagamento dei crediti maturati nel breve periodo qui in considerazione, a fronte della necessità, non contestata dalla medesima creditrice ma anzi affermata, di salvaguardare l’“integrità del complesso aziendale di *”, dinanzi al dato per cui “Con il DCPM 3.2.2023 gli stabilimenti/impianti gestiti da * , compresi gli impianti di depurazione, sono stati dichiarati di interesse strategico nazionale” (v. pag. 8 della relazione dell’esperto).

Pagina 10 Ne viene che possono essere confermate le misure protettive (tipiche) per il chiesto termine di 120 giorni a far data dalla pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese (15/1/2025), avuto riguardo alle dimensioni imprenditoriali della debitrice, con inevitabili riflessi sui tempi di conduzione delle trattative (ancora all’esordio, avendo l’esperto sottolineato la complessità della fattispecie “in considerazioni delle straordinarie dimensioni”) e della individuazione del corretto istituto per la risoluzione della crisi, e che possono essere concesse le misure cautelari richieste, nei limiti e nei termini con cui sono state sin qui qualificate.

La citata complessità della fattispecie, dovuta alle dimensioni imprenditoriali della debitrice, con inevitabili riflessi sulla valutazione delle chieste misure rispetto alla crisi per come prospettata in una fase in cui i dati forniti necessitano di ulteriori approfondimenti e le trattative sono ancora all’esordio, sono circostanze tutte che integrano i presupposti di legge per la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali nei confronti di tutte le parti.

P.Q.M.

Conferma le chieste misure protettive per la durata di 120 (centoventi) giorni a far data dalla pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese, con conseguente divieto, per i destinatari delle misure, * , * * * * (ed essa anche per il tramite di * , * di:

- acquisire diritti di prelazione se non concordati con la Società;
- iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della Società o sui beni e sui diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa;
- ottenere sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (o di accertamento dello stato di insolvenza) nei confronti della Società;
- rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione in qualsiasi modo, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore, revocare le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza.

Inibisce di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti oggetto di ricorso o provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore, revocare le linee di credito già

concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti maturati nel periodo 15/1/2025-31/3/2025, sino alle seguenti concorrenze massime per ciascun creditore tenuto conto anche dell'esposizione debitoria maturata per il periodo dicembre 2024-14/1/2025, nei confronti di:

- * per euro 50.700.000;
- * per euro 5.600.000;
- * per euro 5.600.000;
- * per euro 3.100.000.

Dichiara irripetibili le spese processuali.

Manda la cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al registro delle imprese, ex art. 19, comma 7, CCI.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori destinatari interessati specificati in ricorso, ai rispettivi indirizzi pec in atti risultanti.

Catania, 20/2/2025.

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 il 21 febbraio 2025